

## DDL STABILITÀ 2016 (DDL 3444/C)

### PRINCIPALI MODIFICHE APPROVATE DALLA COMMISSIONE BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### IN MATERIA TRIBUTARIA

Viene prevista, come richiesto ed auspicato dall'ANCE, la **detrazione Irpef commisurata al 50% dell'IVA dovuta sull'acquisto di abitazioni di nuova costruzione, di classe energetica elevata, effettuato entro il 31 dicembre 2016**, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale l'acquisto è effettuato e nei nove successivi.

**(Emendamenti id. 4-quater.9 (nuova formulazione), 4-quater.10 (nuova formulazione e 4-quater.12 (nuova formulazione) a firma di parlamentari -aggiuntivo al comma 30)**

*Per l'approfondimento dei contenuti si veda, inoltre, la news dell'Area "Fiscalità" del 15 dicembre u.s.*

Viene introdotta la **disciplina dell'istituto della locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo, sul piano civilistico e fiscale**.

In particolare, viene chiarito che con il contratto di locazione finanziaria, la banca o l'intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l'immobile, su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione del quale l'immobile è posto per un dato tempo e verso un corrispettivo (che deve tener conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto). Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

Viene, inoltre, chiarito che all'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica il divieto di azione revocatoria fallimentare ed indicate le conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore.

**Sul piano fiscale vengono resi deducibili a fini IRPEF una serie di costi relativi al contratto di locazione finanziaria specificatamente indicati ed introdotte specifiche agevolazioni relative all'imposta di registro sui contratti di locazione finanziaria stipulati. La suddetta disciplina si applicherà dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020).**

**(Emend. id. 6.56 (nuova formulazione) e 6.57 (nuova formulazione) a firma di parlamentari -aggiuntivi al comma 42)**

*Per l'approfondimento dei contenuti si veda, inoltre, la news dell'Area "Fiscalità" del 16 dicembre u.s.*

Viene **esteso il meccanismo dell'inversione contabile a fini IVA** (cd. Reverse charge) di cui all'art. 17, c.6 del DPR 633/1972 **alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza**, ove detto consorzio sia aggiudicatario ai sensi dell'art. 34 del Dlgs 163/2006 di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura. L'efficacia della suddetta disposizione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio UE, ai sensi della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE).

**Emend. id. 9.74 (nuova formulazione) e 50-bis.38 (nuova formulazione) a firma di parlamentari -aggiuntivi al comma 67)**

*Per l'approfondimento dei contenuti si veda, inoltre, la news dell'Area "Fiscalità" del 14 dicembre u.s.*

Viene prevista la **riduzione al 50%** della base imponibile **IMU** (in luogo dell'esenzione originariamente prevista) **per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado** che la destinano ad abitazione principale (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Il beneficio si

applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato. Il beneficio viene, inoltre, esteso anche al caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso).

**(Emendamenti id. 4.119 (nuova formulazione) e 4.110 (nuova formulazione) a firma di parlamentari –riferito al comma 8)**

Viene previsto che, a decorrere dal 2016, una quota pari a **80 milioni di euro** della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, è **ripartita tra i comuni per i quali** le risorse assegnate a titolo di **Fondo di solidarietà non assicura il ristoro di un importo equivalente del gettito TASI** ad aliquota di base sull'abitazione principale.

**(Emend. 4.101 (riformulato) a firma di parlamentari riferito all'art. 1 comma 15 del testo)**

Viene disposta, per l'anno 2016, la **sospensione** (in luogo del divieto previsto dalla disposizione) **dell'efficacia delle leggi regionali** e delle deliberazioni **comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali** attribuite ai medesimi enti territoriali rispetto a quelli applicabili per il 2015.

Viene, inoltre, eliminata la condizione originariamente prevista che consente ai comuni, per il 2016, di aumentare dello 0,8 per mille l'aliquota TASI per gli immobili non esentati purché l'aumento sia stato deliberato, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015. Viene, altresì, eliminata la disposizione che, con riferimento al 2015, manteneva come valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, ove fossero state espletate le procedure di pubblicazione previste dalla legge.

**(Emend. 4.258 del Governo - riferito al comma 23)**

Viene **prorogata per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI** da parte dei comuni prevista dall'art. 1 L. 147/2013 comma 652 (Legge di Stabilità 2014).

**(Emend. 4.132 a firma di parlamentari -aggiuntivo al comma 23)**

Viene **modificata la procedura per l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard** prevista dal Dlgs 216/2010 con la previsione, tra l'altro, della soppressione dell'attuale Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff), sostituita da un nuovo organo, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS).

**(Emend. 4.257 del Governo -aggiuntivo al comma 23)**

Con una norma di interpretazione autentica dell'art. 32, c.2 del DPR 601/1973, viene disposta l'applicazione dell'**imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata** di cui al Titolo III della L. 865/1971, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.

**(Emend. 4-quinquies.4 a firma di parlamentari - aggiuntivo al comma 31)**

Viene chiarita la **misura del canone di locazione dovuto dai conduttori i quali abbiano versato**, nel periodo intercorso dall'entrata in vigore del Dlgs 23/2011 (7 aprile 2011) al giorno 16 luglio 2015, **il canone annuo di locazione nella misura rideterminata ex lege**, per mancata o parziale registrazione del contratto ai sensi dell'art. 3, cc.8 e 9 del suddetto Dlgs 23/2011. In particolare, l'importo del suddetto canone di locazione dovuto è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato.

**(Emend. 4-sexies.7 a firma di parlamentari -riferito al comma 32)**

Viene prevista la **possibilità** per i soggetti di cui agli artt. 11 e 13 del DPR 917/1986 (pensionati, dipendenti e autonomi) **di cedere la detrazione fiscale** loro spettante **per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni** degli edifici condominiali **ai fornitori** che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

**(Emend. 6.77 (nuova formulazione) a firma di parlamentari -riferito al comma 41)**

*Per l'approfondimento dei contenuti si veda, inoltre, la news dell'Area "Fiscalità" dell'11 dicembre u.s.*

Viene **estesa l'applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica (65%)** di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013, anche **alle spese sostenute per l'acquisto**, l'installazione e la messa in opera **di dispositivi multimediali** per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.

**(Emend. 6.97 a firma di parlamentari -aggiuntivo al comma 43)**

Viene riconosciuto un **credito d'imposta alle imprese** - differenziato in base alle dimensioni aziendali - per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate **nelle regioni del Mezzogiorno** (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019.

Il suddetto credito d'imposta non si applica alle imprese in difficoltà finanziaria e a quelle operanti nei settori, tra l'altro, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni.

La definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione da parte dei soggetti interessati è demandata ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento

**(Emend. 7.39 del Governo e subemendamenti 0.7.39.21 e 0.7.39.29 a firma di parlamentari -aggiuntivi al comma 52)**

Viene **estesa** per le assegnazioni e le cessioni ai soci di beni immobili "patrimonio" o strumentali non più utilizzati nell'attività produttiva **l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa** con la previsione che l'imposta proporzionale di registro sia ridotta della metà, ove applicabile.

**(Emend. 9.44 a firma di parlamentari -riferito al comma 60)**

Viene disposto che nel caso di reato perseguibile d'ufficio ex art. 331 c.p.p. da cui possa derivare un provento o un vantaggio illecito, anche indiretto, le Autorità inquirenti competenti devono darne immediata notizia all'Agenzia delle entrate affinché proceda al conseguente accertamento.

**(Emend. 9-bis.7 (nuova formulazione) a firma di parlamentari -aggiuntivo al comma 67)**

Vengono **estese al 2016** le norme, di cui all'art. 12 comma 7bis, del DL 145/2013, convertito dalla L 9/2014, che consentono la **compensazione delle cartelle esattoriali** in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

**(Emendamento 9.103 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari - aggiuntivo al comma 67)**

Viene **modificata la vigente disciplina dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi** di cui all'art. 57 del DPR 633/1972 **e dell'IVA** di cui all'art. 43 del DPR 600/1973.

**(Emendamento 9.70 a firma di Parlamentari - aggiuntivo al comma 67)**

Viene disposto che **nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al D.Lgs 218/97**, i contribuenti che, nei trentasei mesi precedenti al 15 ottobre 2015 sono decaduti dal beneficio di rateazione sono **riammessi al piano di rateazione** inizialmente concesso ai sensi del D.Lgs suddetto, per le sole imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute. Il debitore decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

**(Emend. 9.47 (nuova formulazione) a firma di parlamentari –aggiuntivo al comma 68)**

Viene **prorogata** di un anno (2015 e 2017) l'applicazione del **credito d'imposta** (rispettivamente del 65% e del 50%) previsto dall'art. 1 c. 145, della L. 107/2015 **per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione** e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti (cd. school bonus).

**(Emend. 16.292 del Governo -aggiuntivo al comma 126)**

Viene modificata la disciplina del **credito d'imposta per il cinema** di cui all'art. 1 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) prevedendo, tra l'altro, l'**estensione** del beneficio (finora prevista per le spese per impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale) anche **alle spese per la ristrutturazione**, l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e dei relativi impianti e servizi accessori, **la realizzazione di nuove sale** o il ripristino di quelle inattive, secondo le specifiche e nei limiti di quanto previsto nel decreto attuativo.

**(Emend. 21.81 del Governo - aggiuntivo al comma 178)**

Viene introdotto il comma 5-ter all'art.3 del DLgs 175/2014, relativo **alla trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti**. In particolare si prevede che non si applicano le sanzioni in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati relativi al 2014 ovvero relativi al primo anno di applicazione della normativa, a condizione che l'errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

**(Emend. 49.50 del Governo -riferito al comma 536)**

Viene estesa la responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale con chi commette violazioni relative all'assistenza dei contribuenti, prevista dall'art. 39, c. 1-bis del DLgs 241/1997), alle ulteriori somme irrogate al trasgressore oltre che al pagamento della somma pari alla sanzione.

**(Emend. 49.35 a firma di parlamentari –aggiuntivo al comma 542)**

Vengono introdotte norme sulla **disciplina del trattamento fiscale ai il trattamento fiscale dei contributi volontari ai consorzi obbligatori**. In particolare, viene chiarito che sono deducibili le somme corrisposte, anche su base volontaria, a consorzi cui le imprese aderiscono ottemperando a obblighi di legge, indipendentemente dal trattamento contabile e purché utilizzate agli scopi dei consorzi. le medesime somme sono deducibili dall'IRAP. Le agevolazioni introdotte si applicano dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

**(Emend. 50-ter.34 del Governo - aggiuntivo al comma 548)**

## **IN MATERIA FINANZIARIA E INFRASTRUTTURALE**

Viene **riservata ad imprese, interventi e programmi localizzati** nelle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse assegnate** – e non utilizzate - in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 del D.L. n. 69/2013 (cd. **nuova Sabatini**), per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte delle PMI e dal Fondo di garanzia per le PMI costituito presso il Mediocredito centrale S.p.A, di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662/1996.

**(Emendamento 44.21 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari – aggiuntivo al comma 49)**

Viene istituito presso il Ministero dell'interno un **Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti**, con una dotazione di 120 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018. Le risorse sono attribuite ai Comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o a relativi accordi transattivi sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo

superiore a 50 per cento della spesa corrente sostenuta risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. I comuni interessati comunicheranno al Ministero dell'Interno, entro il 15 gennaio 2016, con riferimento al 2015 e entro il 30 giugno, con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018 la sussistenza della fattispecie suddetta, con modalità telematiche che individuerà il Ministero stesso.

**(Emend. 16.76(nuova formulazione) a firma di parlamentari – aggiuntivo al comma 129)**

Viene disposta la **fusione per incorporazione della società ARCUS** per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo **nella società ALES-Arte Lavoro e Servizi Spa**, prevedendo esplicitamente che una delle divisioni organizzative di quest'ultima prosegue le attività proprie di ARCUS.

**(Emend. 21.47 (nuova formulazione) a firma di parlamentari -aggiuntivo al comma 174 del testo)**

Viene previsto, al fine di potenziare gli **investimenti infrastrutturali nel settore della cultura**, che una quota delle risorse destinate agli interventi infrastrutturali pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, sia riservata alla **conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali**. Viene demandato ad un decreto interministeriale l'approvazione degli interventi da finanziarie e le modalità attuative anche prevedendo il ricorso ai provveditorati interregionali delle opere pubbliche.

**(Emendamento 21.45 nuova formulazione a firma di Parlamentari – aggiuntivo al comma 181)**

A modifica dell'art. 9 della L. 212/2000 (rimessione in termini nel caso di obblighi tributari impediti da cause di forza maggiore), viene previsto che **la ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali e imprevedibili avviene senza l'applicazione delle sanzioni, anche con rateizzazione** fino ad un massimo di 18 rate mensili, a decorrere dal mese successivo alla scadenza della sospensione. Per i tributi non sospesi né differiti, è prevista, per i contribuenti residenti nei territori colpiti da eventi calamitosi, la possibilità di chiedere la rateizzazione dei tributi scadenti nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Per far fronte alle esigenze derivanti dal differimento della riscossione a seguito di eventi calamitosi viene, inoltre, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo rotativo con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2016.

**(Emend. 26.17 (nuova formulazione) a firma di parlamentari -aggiuntivo al comma 236 del testo)**

Viene disposta l'**esclusione per il 2016** dal saldo degli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012 **delle spese** che gli stessi hanno sostenuto **per fronteggiare gli eventi sismici e la ricostruzione** con risorse proprie derivanti da donazioni e indennizzi assicurativi, nel limite massimo di 15 milioni di euro.

Viene, inoltre, autorizzata la spesa di **70 milioni di euro per il completamento delle attività connesse alla ricostruzione privata nei territori colpiti dal suddetto sisma** nonché istituita, limitatamente alla Regione Lombardia con zone rosse nei centri storici, zone franche con la precisa indicazione delle caratteristiche delle microimprese che possono beneficiare delle agevolazioni (anch'esse specificatamente individuate) connesse alla zona franca.

**(Emend. 26-quater.30 (nuova formulazione) a firma di parlamentari - aggiuntivo al comma 245)**

Viene previsto che **le rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti** agli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 e trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze, da corrispondere nel 2016, sono **pagate, senza applicazione di sanzioni** e interessi, a decorrere dall'anno 2017, in rate di pari importo per dieci anni.

**(Emend. 26-quater.31 (nuova formulazione) a firma di parlamentari - aggiuntivo al comma 245)**

Viene ulteriormente **prorogata, al 31 dicembre 2016, la durata della contabilità speciale** n. 5458 di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013 **per il completamento degli interventi per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali** dei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 che hanno colpito il Veneto, già precedentemente prorogata dal comma 364 dell'art. 1 della L.147/2013.

**(Emend. 27-quater.1 (nuova formulazione) a firma di parlamentari -riferito al comma 259)**

Viene autorizzata la spesa di **2 milioni di euro** in favore delle **rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari** per il finanziamento, tra l'altro, della **manutenzione di immobili**.

**(Emend. id. 33.17 (nuova formulazione) e 33.305 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari - aggiuntivo al comma 354)**

Vengono **incrementate le risorse destinate dalla disposizione alla progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche** nonché alla progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina ed indicati tre interventi prioritari.

Viene, inoltre, autorizzata la spesa di **20 milioni di euro per** ciascuno degli anni 2016-2018 affinché il Ministero delle Infrastrutture e trasporti possa concedere **contributi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale** in arrivo e/o partenza dai nodi logistici e portuali.

Viene, altresì, disposta un'autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016 per consentire l'operatività di una sezione speciale trasporto istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Viene riconosciuto, a domanda, a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni, un **esonero dell'80% della contribuzione previdenziale** (ad eccezione dei premi INAIL) **a carico dei datori di lavoro per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose o di persone**, ai sensi del regolamento (CE) 561/2006, dotati di tachigrafo digitale e prestanti attività di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui. Il beneficio è riconosciuto dall'ente previdenziale sulla base della priorità cronologica delle domande. A tal fine è autorizzata una spesa di 65,5 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018.

**(Emend. 33.426 del Governo - riferito al comma 371)**

Viene **autorizzato l'Ente nazionale per le strade** (ANAS Spa), previa intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, **a stipulare accordi** con Regioni ed enti locali, fino ad un massimo di 100 milioni di euro, **finalizzati a trasferire** alla medesima società **le funzioni relative a progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale**.

I suddetti accordi stipulati sono pubblicati sui siti internet istituzionali di ANAS e degli enti locali interessati.

**(Emend. 33.427 dei Relatori e subemendamento 33.427.2 a firma di parlamentari - aggiuntivi al comma 372)**

Viene disposto il **trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. delle risorse già destinate alla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione**, nelle more della stipula di uno specifico Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti e Ferrovie dello Stato S.p.a.

**(Emend. 33.424 del Governo -aggiuntivo al comma 387)**

Vengono **modificati per l'anno 2016 i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato** previsti nel comma 1 , allegato n. 1, del disegno di legge, aumentandoli entrambi per l'importo di 3.400 milioni di euro. Conseguentemente, il saldo netto da finanziare passa da -32.000 a -35.400 milioni ed il ricorso al mercato sale da 275.000 a 278.400 milioni. In riferimento alle nuove risorse che si rendono in tal modo utilizzabili, vengono quindi disposti una serie di interventi in materia di sicurezza e cultura.

**(Emend. 1.1 del Governo -riferito al comma 1)**

Viene autorizzata la spesa di **5 milioni di euro per il 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2022 da destinare agli interventi per la salvaguardia di**

**Venezia** (di cui all'articolo 6 della legge 798/1984) di competenza dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti.

**(Emend. 33.128 (nuova formulazione) a firma di parlamentari –aggiuntivo al comma 429)**

Viene modificato l'art. 4 del Dlgs 229/2011 sulle procedure di verifica **dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici.**

Viene, in particolare, prevista l'istituzione di un "**Fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita**", nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui affluiscono le risorse dei finanziamenti revocati (ad eccezione dei residui perenti). E' altresì disciplinata l'assegnazione delle risorse del Fondo, che viene effettuata dal CIPE (su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per spese in conto capitale, anche su di un arco temporale pluriennale.

Una speciale disciplina è prevista per le risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).

Viene, altresì, modificata la disciplina della composizione del **CIPE** e della delegabilità della presidenza del Comitato medesimo.

**(Emendamento 40.80 del Governo e subemendamenti 0.40.80.2 e 0.40.80.3 a firma di parlamentari – aggiuntivi al comma 465)**

Viene **incrementata** di 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018 **l'autorizzazione di spesa** di cui all'art.1, c. 13, della L. 147/2013 **relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne.**

**(Emend. 40.34 (nuova formulazione) a firma di parlamentari –aggiuntivo al comma 469)**

Viene previsto che le attività di **esecuzione di strumenti finanziari destinatari dei Fondi strutturali e di investimento europei** possono essere condotte da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dalle società dalla stessa controllate **anche con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati** anche a valere su risorse comunitarie. A tal fine le risorse delle amministrazioni statali sono individuate con DPCM, sentito il Ministro dell'Economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. **(Emend. 41.12 a firma di parlamentari –aggiuntivo al comma 482)**

Viene disposta la confluenza, a decorrere dal 2016, di tutte **le risorse del bilancio dello Stato destinate ad ANAS S.p.A. in un apposito Fondo** da iscriverne nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le predette risorse confluiscono sul conto di tesoreria intestato alla medesima società e sono utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere previste nella "parte investimenti" del contratto di programma, sulla base dell'avanzamento del cronoprogramma delle stesse. Ulteriori disposizioni sono finalizzate a disciplinare il monitoraggio delle risorse e adeguati meccanismi di controllo.

Viene, altresì, regolata la **disciplina del contratto di programma tra ANAS S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, stabilendo, tra l'altro, che tale contratto: ha durata quinquennale; riguarda le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio in gestione diretta ad ANAS S.p.A. e in convenzione con ANAS nonché i servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che Anas garantisce su tutto il territorio nazionale; definisce il corrispettivo annuale in favore dell'ANAS; è basato su un piano pluriennale; stabilisce gli standard qualitativi, il cronoprogramma delle opere, nonché le priorità.

Viene altresì disciplinata la procedura per l'approvazione del contratto di programma, per il suo monitoraggio ed il suo aggiornamento e previsto che il medesimo Schema venga approvato dal CIPE, su proposta del Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministero dell'Economia per quanto attiene agli aspetti finanziari.

**(Emendamento 43.70 del Governo e subemendamento 0.43.70.19 a firma di parlamentari – aggiuntivi al comma 496)**

Vengono modificate le norme del testo sull'individuazione delle categorie di **beni e servizi** e delle soglie oltre le quali le amministrazioni pubbliche ricorrono obbligatoriamente alla Consip o agli altri soggetti aggregatori, precisando che gli ambiti territoriali entro i quali possono

operare i soggetti aggregatori (diversi dalla Consip e dalla centrale di committenza regionale) vengono a coincidere con la regione di riferimento.

**(Emendamento 28.93 dei Relatori - riferito ai commi 267, 273 e 278)**

Viene introdotta una norma concernente la **clausola di adeguamento prezzi nei contratti pubblici di servizi o forniture**, ad esecuzione continuata o periodica, in cui si prevede che anche con riferimento ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, nei contratti suddetti, in cui la clausola di revisione ed adeguamento prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificato un aumento o diminuzione nel valore dei beni indifferenziati, tale da determinare un aumento o una diminuzione superiori ad un ventesimo del prezzo complessivo indicato al momento della presentazione dell'offerta, l'appaltatore o il committente hanno facoltà di chiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo e hanno il diritto ad eliminare l'effetto almeno per la differenza che eccede il ventesimo.

**(Emendamento 28.47 (nuova formulazione) a firma di parlamentari – aggiuntivo al comma 278)**

Viene disposta la **comunicazione e la pubblicazione di tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale** e suoi aggiornamenti predisposto dalle P.A., ai sensi della medesima disposizione, **per i contratti di acquisto di beni e servizi** di importo superiore ad un milione di euro. Tale obbligo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento.

**(Emend. 20.39 a firma di parlamentari - riferito al comma 273 del testo)**

## **IN MATERIA DI FINANZA LOCALE**

Viene **estesa al 2016 la limitazione** al 50% prevista dall'art. 1, c. 436 della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), in favore dei comuni colpiti dai recenti eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Toscana, **del taglio del Fondo di solidarietà comunale** disposto, a decorrere dal 2015, quale contributo alla finanza pubblica.

**(Emend. 26-quater.36 a firma di parlamentari aggiuntivo all'art. 1 comma 245)**

Viene **incrementato di 600 milioni** di euro (da 1.300 a 1.900 milioni di euro) **il contributo** stabilito dalla norma e attribuito alle Regioni a statuto ordinario **per la riduzione del debito**.

Vengono, inoltre, assegnati alla Regione Sicilia 900 milioni di euro per l'anno 2016, nelle more della definizione di una intesa sui rapporti finanziari tra Stato e Regione siciliana che aggiorni il concorso della Regione agli obiettivi di finanza pubblica.

**(Emend. 34.96 dei Relatori -riferito al comma 391)**

Viene previsto che alle regioni che non **hanno rispettato nel 2014 i vincoli del patto di stabilità interno e che hanno destinato al pagamento dei debiti commerciali** di cui all'art. 2 del D.L. n. 35/2013 una quota dell'obiettivo del patto di stabilità si applicano esclusivamente le norme in materia di contrattazione integrativa (di cui all'articolo 10, comma 12-septiesdecies, del D.L. n. 192/2014) e non le ulteriori deroghe alla disciplina sanzionatoria per la violazione del patto di stabilità.

**(Emendamento 34.91 a firma di parlamentari -aggiuntivo al comma 392)**

Riguardo alle modalità di **ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni**, in deroga alle disposizioni contabili vigenti viene disposto che tale disavanzo possa essere ripianato nei dieci esercizi successivi a quote costanti (anziché sette).

**(Emendamento 34.94 a firma di parlamentari - aggiuntivo al comma 392)**

Vengono **dettate norme in materia di piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art.243 del DLgs 267/2000** (TUEL). Nello specifico, gli enti locali che nel corso del 2013 o 2014 hanno presentato, o per i quali è stato approvato il piano di riequilibrio pluriennale, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste

dal DM del 2 aprile 2015. Tali enti, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio pluriennale, possono provvedere a rimodulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale di anni trenta previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 118/2011. Il termine per la restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti dal fondo di rotazione per assicurarne la stabilità finanziaria è di trenta anni (decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione). Viene previsto, altresì, che gli enti che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio pluriennale, per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.

**(Emendamento 35.7 (nuova formulazione) a firma di parlamentari - aggiuntivo al comma 412)**

Nell'ambito della disciplina della **flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale e nazionale** - che consente alle regioni di poter autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo per permettere un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa - viene specificato che **gli spazi finanziari ceduti dalla Regione agli enti locali del proprio territorio** sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.

**(Emendamenti id. 35.9, 35.63, 35.133 a firma di parlamentari - aggiuntivi al comma 424)**

Viene prorogata dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 la data fino alla quale resta elevato da tre a cinque dodicesimi il limite massimo di **ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria**, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni.

**(Emendamento 35.16 (nuova formulazione) a firma di parlamentari - aggiuntivo al comma 429)**

Viene **incrementato il contributo attribuito alle province**, cui sono assegnate - in luogo dei 150 milioni prima previsti - 245 milioni nel 2016, 220 milioni negli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni a partire dal 2021.

**(Emendamento 38.4 (nuova formulazione) a firma di parlamentari - riferito al comma 439)**

Vengono introdotte **norme volte sulla gestione contabile e finanziaria delle province e delle città metropolitane**, in considerazione del processo di riordino degli enti disposto dalla L.56/2014. Al riguardo viene previsto, in particolare, che le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per il solo anno 2016 ( in deroga alle norma di contabilità vigenti, che prevedono un bilancio triennale). Inoltre si prevede la possibilità per le stesse di **rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui in scadenza nel 2016**.

**(Emendamento 38.133 dei Relatori -aggiuntivo al comma 439)**

Viene autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a stipulare con l'organo competente alla gestione del Meccanismo di risoluzione unico degli istituti bancari (SRM), ovvero il Comitato di risoluzione (di cui al regolamento UE n. 806 del 2014) gli accordi necessari a **dare attuazione alla dichiarazione Ecofin** del 18 dicembre 2013, la quale tra l'altro stabilisce che gli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria assicurino finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal predetto regolamento, ove le risorse del medesimo siano insufficienti. A tal fine è prevista l'istituzione di un Fondo un apposito fondo con dotazione iniziale di 2.500 milioni di euro per il 2016.

**(Emendamento 44.62 del Governo - aggiuntivo al comma 499)**

Viene incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2016 la dotazione del **fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse alla SACE S.p.A.** a fronte di rischi non di mercato.

**(Emendamento 44.61 del Governo -aggiuntivo al comma 499)**

## **IN MATERIA DI EDILIZIA E AMBIENTE**

Viene esteso il **credito d'imposta riconosciuto alle imprese alberghiere**, dall'art. 10 comma 2 del DL 83/2014, convertito dalla L 106/2014, alle **ristrutturazioni edilizie anche con aumento della cubatura complessiva**. Le modalità applicative saranno definite entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità con riferimento in particolare alle tipologie di: strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta; interventi ammessi al beneficio; procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande; soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta; procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta. A tal fine, nonché per promuovere l'adozione e la diffusione della «progettazione universale» e l'incremento dell'efficienza energetica, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto - da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge - aggiorna gli standard minimi dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi.

**(Emendamento 21.21 a firma di Parlamentari - aggiuntivo al comma 173)**

Nell'ordine prioritario per l'**attribuzione degli spazi finanziari di cui necessitano i Comuni per sostenere interventi di edilizia scolastica** in deroga ai vincoli di pareggio di bilancio vengono **aggiunte le spese destinate ad interventi di edilizia scolastica sostenute da province e città metropolitane** nell'ambito dei finanziamenti già previsti dal comma 467 della legge di stabilità 2015.

**(Emendamento 35.38 a firma di parlamentari -riferito all'art.1 comma 412)**

Riguardo all'**esclusione dal computo ai fini del saldo di bilancio degli enti locali delle spese per interventi di edilizia scolastica** effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, viene **soppressa la disposizione che subordinava l'applicazione della norma al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione**.

**(Emend. 1.1 del Governo -riferito all'art. 1 comma 412)**

Viene consentito di utilizzare, per il 2016, i **proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni in materia edilizia** (DPT n. 380/2001) per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento delle spese correnti, e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per **spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale**.

**(Emend. 35.16 (nuova formulazione) a firma di parlamentari -aggiuntivo al comma 429)**

Viene **incremento di 30 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 il **Fondo** istituito presso il Ministero dell'ambiente dall'art. 1, c. 113, della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) - per il **finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive** individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. Viene, inoltre, demandata al Ministero dell'Ambiente l'individuazione e la pubblicazione sul suo sito istituzionale di un cronoprogramma degli interventi attuativi previsti nel piano, nonché l'indicazione progressiva degli interventi effettivamente realizzati.

**(Emend. 42.46 (nuova formulazione) a firma di parlamentari -aggiuntivo al comma 491)**

Viene prevista l'istituzione, per il 2016, del **Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni** capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la **rigenerazione delle aree urbane degradate**, l'accrescimento della sicurezza territoriale, al

potenziamento delle prestazioni urbane anche in termini di mobilità sostenibile, sviluppo di pratiche di inclusione sociale (tra cui quelle del terzo settore).

Il programma sarà predisposto sulla base dei progetti inviati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 1° marzo 2016, secondo le modalità stabilite con apposito bando, approvato con D.P.C.M, da emanarsi – di concerto con i Ministeri dell'economia, delle infrastrutture e dei beni culturali e sentita la Conferenza unificata – entro il 31 gennaio 2016. Con lo stesso DPCM saranno definiti la costituzione di un apposito nucleo di valutazione dei progetti e i criteri per la loro valutazione (tra i quali sono indicati la tempestiva esecutività degli interventi e la capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati).

Per l'attuazione del programma viene istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia con una autorizzazione di spesa di 500 milioni di euro per il 2016.

**(Emend. 1.1 del Governo e subemendamento 0.1.1.42 a firma di parlamentari - aggiuntivi all'art. 1 comma 548)**

## **IN MATERIA DI LAVORO**

Viene disposta la ricognizione – entro il 31 marzo 2016 - delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati e l'utilizzo delle risorse che dovessero risultare disponibili all'esito della suddetta ricognizione ai fini della **estensione dell'esonero contributivo** previsto dal provvedimento (commi 83 e 84) **alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2017 in favore ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni** del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). L'incentivo sarà, inoltre, subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

**(Emend. 7.39 del Governo -aggiuntivo al comma 52)**

Con una norma di interpretazione autentica dell'art. 2, c. 18 della L. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), viene chiarito che **i lavoratori** assunti successivamente al 31 dicembre 1995 **che acquisiscano**, a seguito di una loro domanda, **anzianità contributiva progressa al 1° gennaio 1996, non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile**, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

**(Emend. 18.106 del Governo -aggiuntivo al comma 154)**

Vengono modificate le disposizioni del testo relative alla sperimentazione della cd. opzione donna, in scadenza nel 2015, al fine di prevedere **la trasmissione, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione alle Camere**, da parte del Governo, sulla base dei dati rilevati dall'INPS nell'ambito della propria attività di monitoraggio sull'attuazione della sperimentazione, con particolare riferimento alle lavoratrici interessate e ai relativi oneri previdenziali. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse risultare, in particolare, un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'utilizzo delle risorse non utilizzate per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe.

**(Emendamento dei 19.142 a firma dei Relatori-riferito al comma 155)**

A modifica dell'art. 41 del Dlgs 148/2015 sui **contratti di solidarietà**, viene stabilito che nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS.

**(Emend. id. 19.5 (nuova formulazione) e 19.116 (nuova formulazione) a firma di parlamentari -aggiuntivo al comma 158)**

Vengono dettate norme in materia di **adeguamento delle pensioni e di ammortizzatori sociali**. In particolare, viene previsto che la percentuale di adeguamento degli importi delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, corrispondente alla variazione nei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT, non può essere inferiore a zero. Viene, altresì, disposto che il **rispetto del requisito dell'anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni richiesto per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è escluso** per eventi oggettivamente non evitabili **in tutti i settori e non più solo nel settore industriale** (come attualmente previsto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 148/2015).

Viene **prorogato l'istituto dell'indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL)**, riconoscendolo anche agli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per il 2016 e 24 milioni di euro per il 2017.

**(Emend. 19.141 del Governo -aggiuntivo al comma 158)**

Viene previsto che, a decorrere dall'anno 2016, **gli importi degli indennizzi per danno biologico** erogati dall'INAIL **siano rivalutati**, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del presidente dell'Inail, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai intervenute rispetto all'anno precedente. Alla copertura finanziaria degli oneri dell'intervento si provvede, a decorrere dal 2019, mediante revisione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

**(Emendamento 19-bis 25 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari -aggiuntivo al comma 163)**

## **IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Viene disposta la **riorganizzazione degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del Ministero dei beni e delle attività culturali**, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento (con decreto ministeriale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge), al fine di dare **più efficace attuazione alle disposizioni sul silenzio assenso** tra amministrazioni pubbliche di cui all'art. 17-bis, co. 3, della L. 124/2015.

**(Emendamento 21.82 dei Relatori - aggiuntivo al comma 174)**

Viene **soppressa l'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP)** istituita dall'art. 7 della L. 144/1999 presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le relative funzioni e competenze sono trasferite al medesimo Dipartimento.

**(Emend. 33.425 del Governo -aggiuntivo al comma 334 del testo)**

Vengono **modificate le norme sulla disciplina dei poteri sostitutivi dello Stato nei casi di violazione della normativa europea**, accertata con sentenza della Corte di Giustizia dell'UE che condanna l'Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie. In particolare, viene stabilito che le misure ivi previste si applicano anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate prima dell'entrata in vigore della legge. Vengono altresì, attribuiti al commissario nominato i poteri e le facoltà previsti per i Presidenti di regione che subentrano nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (D.L. n. 91/2014, convertito L.116/2014, art. 10).

**(Emend. 40.78 del Governo -riferito al comma 471 del testo)**